

ROMA



Dipartimento Tutela Ambientale

**ROMA CAPITALE**  
Segretariato Generale

30 OTT 2020

N. RC/.....  
28873

28 OTT 2020

#8014

**ORDINANZA DELLA SINDACA**

N. **211** <sup>^</sup> del **30 OTT. 2020**

**LA SINDACA**

**OGGETTO:**

Provvedimenti per la prevenzione ed il contenimento dell'inquinamento atmosferico.  
*Limitazione della circolazione per autoveicoli più inquinanti.*

Zone: ZTL "Fascia Verde"

ZTL "Anello Ferroviario"

Periodo: 01/11/2020 - 31/10/2021

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE  
RIFIUTI RISANAMENTI E INQUINAMENTI  
GUIDO CALZIA

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  
GUIDO CALZIA

L'ASSESSORA  
AI RIFIUTI E AL RISANAMENTO AMBIENTALE  
KATIA ZIANTONI

VISTO:  
IL SEGRETARIO GENERALE  
PIETRO PAOLO MILETI

Premesso che:

il Decreto Legislativo n. 155 del 13 agosto 2010, di attuazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, istituisce un quadro normativo unitario in materia di valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, stabilendo, all'art. 1, comma 5, che le funzioni amministrative relative alla valutazione ed alla gestione della qualità dell'aria ambiente competono anche agli enti locali, nei modi e nei limiti previsti dal decreto stesso;

la deliberazione di Giunta Capitolina n. 222 del 09/10/2017 ha confermato in capo all'attuale Direzione Rifiuti, Risanamenti e Inquinamenti del Dipartimento Tutela Ambientale i compiti di prevenzione dell'inquinamento acustico ed atmosferico;

la Regione Lazio con le deliberazioni di Giunta Regionale n. 767 del 1 agosto 2003, n. 217 del 18 maggio 2012 e n. 536 del 15 settembre 2016 ha definito la classificazione del territorio regionale in relazione alla qualità dell'aria ambiente sulla cui base Roma Capitale, in particolare, rientra tra le zone a maggiore criticità;

con deliberazione del Consiglio Regionale n. 66 del 10 dicembre 2009 è stato approvato il Piano per il risanamento della qualità dell'aria (PRQA) della Regione Lazio, in attuazione degli artt. 8 e 9 del D. Lgs. n. 351/1999;

le Norme di Attuazione del succitato Piano stabiliscono che i Comuni delle zone a maggiore criticità adottino una serie di interventi di tipo permanente, programmato ed emergenziale predisponendo, per questi ultimi, un Piano di Intervento Operativo (P.I.O.) che definisca le modalità di attuazione dei provvedimenti da adottare in relazione al persistere o all'aggravarsi delle condizioni di inquinamento atmosferico nel breve termine;

il Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU) del Comune di Roma, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 84 del 28 giugno 1999, aveva già individuato quattro aree concentriche della città, a diversa vulnerabilità quanto al rischio di inquinamento atmosferico e con maggiore pericolosità per le aree più centrali, che sono state successivamente ricomprese tra quelle riportate nel Nuovo PGTU (D.A.C. n. 21/2015);

le aree individuate, in senso centripeto, Fascia Verde, Anello Ferroviario e Centro Storico, rappresentando, complessivamente, la porzione della città a maggiore urbanizzazione e densità abitativa, soggetta ai più intensi flussi veicolari e, quindi, ai più elevati carichi emissivi, sono state interessate, storicamente, da provvedimenti progressivamente più restrittivi, in modo da tutelare la popolazione maggiormente esposta, andando dalle zone periferiche alle zone più centrali;

essendo le aree concentriche, i provvedimenti adottati nell'area più esterna necessariamente sono da intendersi applicati nelle aree ricomprese al suo interno (ad es. i provvedimenti applicati nella ZTL "Fascia Verde" sono da intendersi vigenti nella ZTL "Anello Ferroviario" e, a sua volta, nella ZTL "Centro Storico");

con le deliberazioni di Giunta Comunale n. 1514/1999 e s.m.i., n.790/2001, n.797/2002, n. 615/2006, n.185/2007 e s.m.i. e deliberazioni di Giunta Capitolina n. 242/2011, n. 76/2016 e s.m.i. e n. 82/2019 sono stati adottati, all'interno della ZTL "Anello Ferroviario", provvedimenti permanenti di interdizione alla circolazione dei veicoli a motore endotermico più inquinanti (autoveicoli a benzina "Pre-Euro 1", "Euro 1" ed "Euro 2", autoveicoli diesel "Pre-Euro 1", "Euro 1", "Euro 2" ed "Euro 3", ciclomotori e motoveicoli a due, tre e quattro ruote, dotati di motore a due e quattro tempi "Pre-Euro 1" ed "Euro1");

nell'ambito del nuovo PGTU, approvato con D.A.C. n. 21 del 16 aprile 2015, sono stati individuati degli interventi per la qualità dell'aria da attuare nella ZTL "Anello Ferroviario" e nella ZTL "Fascia Verde", anche sulla base degli indirizzi previsti dal succitato PRQA secondo uno specifico cronoprogramma;

al fine di dare applicazione agli interventi permanenti di limitazione della circolazione veicolare previsti dal nuovo PGTU per la tutela della qualità dell'aria, con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Capitolina n. 4 del 27 novembre 2015 è stata istituita la ZTL "Fascia Verde", estendendo, in detta ZTL, il provvedimento permanente di limitazione di accesso e circolazione, già in vigore alla ZTL "Anello Ferroviario", per gli autoveicoli alimentati a benzina "Pre-Euro 1" ed "Euro 1" e per gli autoveicoli alimentati a gasolio "Pre-Euro 1", "Euro 1" ed "Euro 2";

con la stessa D.C.S. n. 4/2015 sono state altresì apportate modifiche al perimetro della già esistente ZTL "Anello Ferroviario", includendo all'interno della stessa il comprensorio "Prato della Signora";

rilevato che:

nel territorio di Roma Capitale il traffico veicolare costituisce una delle principali fonti di emissione di inquinanti atmosferici;

il complesso dei provvedimenti permanenti, programmati ed emergenziali finora adottati ha contribuito, in considerazione anche del rinnovo del parco veicolare indotto dai provvedimenti stessi, ad una riduzione delle emissioni inquinanti, con una conseguente riduzione significativa, negli ultimi anni, delle concentrazioni in aria di biossido di zolfo, monossido di carbonio, benzene e PM10 (limitatamente alla media annuale) per i quali non si registrano più superamenti dei valori limite; si registra, invece, per il biossido di azoto (NO<sub>2</sub>), il superamento del valore limite riferito alla media annuale, previsto dalle stesse normative;

la Regione Lazio ha comunicato la costituzione in mora (Procedura di infrazione 2015/2043) da parte della Commissione europea nei confronti dell'Italia sia per i superamenti dei valori limite del NO<sub>2</sub> registrati, tra il 2010 ed il 2012, in 15 zone e agglomerati del territorio italiano, tra cui l'agglomerato di ROMA (IT1215) sia per il mancato rispetto del valore limite giornaliero delle concentrazioni di PM10 (infrazione n. 2014/2147);

la Regione Lazio ha comunicato, inoltre, riguardo all'inquinante biossido di azoto, la presentazione del Ricorso proposto dalla Commissione UE contro la Repubblica Italiana per

violazione degli obblighi previsti dagli artt. 13 e 23 della Direttiva 2008/50/CE con riferimento al biossido di azoto NO<sub>2</sub>;

con deliberazione della Giunta Regionale n. 643 del 30 ottobre 2018, la Regione Lazio ha approvato lo schema di "Accordo di Programma tra il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Regione Lazio per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nella Regione Lazio";

con deliberazione della Giunta Regionale n. 539 del 4 agosto 2020, la Regione Lazio ha adottato l'"Aggiornamento del Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria (PRQA) ai sensi dell'art. 9 e art.10 del D. Lgs 155/2010" in cui sono confluite anche le misure previste nel succitato Accordo di Programma;

considerato che:

con precedente Ordinanza sindacale n. 204/2019 (vigente fino al 31/10/2020) è stata data applicazione all'interno della ZTL "Fascia Verde" al provvedimento permanente di limitazione della circolazione agli autoveicoli alimentati a benzina "Pre-Euro 1" ed "Euro 1" ed agli autoveicoli alimentati a gasolio "Pre-Euro 1", "Euro 1" ed "Euro 2" che, per le motivazioni sopra esposte, interessano anche l'ambito ZTL "Anello Ferroviario", essendo esso incluso all'interno della stessa ZTL "Fascia Verde" (con perimetro individuato nell'Allegato I, parte integrante del presente atto);

con la stessa Ordinanza sindacale n. 204/2019 è stata data applicazione (in esecuzione delle D.G.C. n.76/2016 e s.m.i. e D.G.C. n. 82/2019) al provvedimento permanente di limitazione della circolazione agli autoveicoli alimentati a benzina "Euro 2" e agli autoveicoli alimentati a gasolio "Euro 3" all'interno della ZTL "Anello Ferroviario" (con perimetro individuato nell'Allegato II, parte integrante del presente atto);

all'interno della ZTL "Fascia Verde" vengono adottati, altresì, provvedimenti di natura emergenziale, al verificarsi di situazioni di criticità come quelle che si possono verificare soprattutto nel periodo invernale, secondo i criteri stabiliti dal Piano di Intervento Operativo P.I.O. di cui alla citata D.G.C. n. 76/2016 e s.m.i., nonché gli interventi programmati come le domeniche di blocco totale della circolazione veicolare (D.G.C. n. 242/2011);

sono in corso le attività svolte dal Dipartimento Mobilità e Trasporti mirate all'aggiornamento degli elaborati del Piano di segnalamento della ZTL "Anello Ferroviario" nonché alla definizione e realizzazione di quello della ZTL "Fascia Verde", ai fini dell'adozione del presente atto, secondo quanto disposto dalla Circolare del Ministero dell'Infrastrutture e dei Trasporti n. 5050/2019;

nelle more dell'espletamento delle anzidette attività da parte del Dipartimento Mobilità e Trasporti, risulta necessario dare esecuzione ai provvedimenti di limitazione dei veicoli più inquinanti;

ritenuto che:

i risultati ottenibili con gli interventi, previsti dagli strumenti di pianificazione territoriale (come ad es. il PGTU), volti alla riduzione delle emissioni degli inquinanti e, conseguentemente, alla riduzione della loro concentrazione in aria (in subordine alle condizioni meteo climatiche), costituiscono un beneficio per l'ambiente e consentono potenzialmente una diminuzione del rischio di danno alla salute;

a salvaguardia della salute dei cittadini, secondo quanto previsto anche dal vigente "codice della strada" (approvato con D. Lgs 285/1992, come modificato dalla L. 29/07/2010, n. 120 e s.m.i.) per accertate e motivate esigenze di prevenzione di inquinamento atmosferico, occorre procedere alla limitazione della circolazione delle categorie di veicoli a benzina e diesel di più vecchia generazione, essendo quelli a maggiore impatto ambientale;

la Commissione Europea, nella lettera di costituzione in mora relativa alla succitata Procedura di infrazione, ha rilevato che tra le misure, finalizzate a conseguire il rientro entro i limiti

normativi vigenti, con particolare riferimento agli ossidi di azoto, vi è il divieto di circolazione di automobili diesel contribuendo essi in maniera sostanziale alle emissioni inquinanti;

tenuto conto che:

il Sindaco adotta, anche quale "Autorità sanitaria locale", gli interventi preventivi necessari a salvaguardare la salute pubblica previsti dal richiamato "Codice della strada";

occorre tutelare prioritariamente la salute della popolazione, avendo un riguardo particolare per i soggetti maggiormente a rischio (bambini, donne in gravidanza, persone anziane, cardiopatici, fumatori e, più in generale, soggetti con patologie respiratorie, nonché coloro che sono soggetti a prolungate esposizioni);

la normativa in materia ambientale, a partire dalla Legge n. 349/1986, istitutiva del Ministero dell'Ambiente, dal decreto legislativo n.195/2005 di recepimento della direttiva 2003/4/CE, e, da ultimo, dal decreto legislativo n.155/2010, statuisce il più generale dovere di informazione verso la cittadinanza in ordine ai fenomeni di inquinamento;

Visti:

l'art. 32 della L. 23 dicembre 1978 n. 833;

l'art. 14 della L. 8 luglio 1986 n. 349;

il Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i.;

il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;

il Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n. 195;

il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.;

il Decreto Legislativo 13 agosto 2010 n. 155 e s.m.i.;

la deliberazione del Consiglio Regionale n. 66 del 10 dicembre 2009;

le deliberazioni della Giunta Regionale del Lazio n. 767 del 1 agosto 2003, n. 217 del 18 maggio 2012, n. 536 del 15 settembre 2016, n. 643 del 30 ottobre 2018 e n. 539 del 4 agosto 2020;

la deliberazione di Consiglio Comunale n. 84 del 28 giugno 1999;

l'art. 24 dello Statuto di Roma Capitale;

le deliberazioni di Assemblea Capitolina n. 66 del 15 ottobre 2014, n. 21 del 16 aprile 2015, n. 55 del 15 maggio 2018;

le deliberazioni di Giunta Comunale n. 1514/1999 e s.m.i., n. 790/2001, n. 797/2002, n. 615/2006, n. 185/2007, n. 562/2007;

la deliberazione di Giunta Capitolina n. 242 del 19 luglio 2011;

la deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Capitolina n. 4 del 27 novembre 2015;

le deliberazioni di Giunta Capitolina n. 76 del 28 ottobre 2016 e s.m.i. e n. 82 del 10 maggio 2019;

**ORDINA**

in esecuzione della deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Capitolina n. 4 del 27 novembre 2015 e delle deliberazioni della Giunta Capitolina n. 76 del 28 ottobre 2016 e s.m.i. e n. 82 del 10 maggio 2019,

**DAL 1 NOVEMBRE 2020 AL 31 OTTOBRE 2021**

di vietare l'accesso e la circolazione dalle ore 00.00 alle ore 24.00, dal lunedì al venerdì (ad esclusione dei giorni festivi infrasettimanali),

A) all'interno della ZTL "FASCIA VERDE" (come da Allegato I, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento), alle seguenti categorie veicolari:



- a1) autoveicoli ad accensione comandata (**benzina**) "PRE-EURO 1", "EURO 1" (ovvero non conformi, a seconda della categoria di veicolo, alla Direttiva 94/12/CE e successive, oppure alla Direttiva 96/69/CE e successive, oppure alla Direttiva 91/542/CEE – Fase II e successive);
- a2) autoveicoli ad accensione spontanea (**diesel**) "PRE-EURO 1", "EURO 1" ed "EURO 2", (ovvero non conformi, a seconda della categoria di veicolo, alla Direttiva 98/69/CE – Riga A e successive oppure alla Direttiva 1999/96/CE – Riga A e successive).

B) all'interno della ZTL "ANELLO FERROVIARIO" (come da Allegato II, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento), fermo restando il divieto di cui al punto A), alle seguenti categorie veicolari:

- b1) autoveicoli ad accensione comandata (**benzina**) "EURO 2" (ovvero non conformi, a seconda della categoria di veicolo, alla Direttiva 98/69/CE – Riga A e successive oppure alla Direttiva 1999/96/CE – Riga A e successive);
- b2) autoveicoli ad accensione spontanea (**diesel**) "EURO 3" (ovvero non conformi, a seconda della categoria di veicolo, alla Dir. 98/69/CE - Fase B e successive oppure alla Dir. 1999/96/CEE – Riga B1 e successive);

di prevedere che dai suddetti divieti di circolazione veicolare di cui alle lettere A) e B) siano esentate le seguenti categorie:


1. veicoli muniti del contrassegno per persone invalide previsto dal D.P.R. 503 del 24 luglio 1996;
2. veicoli adibiti a servizio di polizia e sicurezza, emergenza anche sociale, ivi compreso il soccorso, anche stradale, e il pronto intervento per acqua, luce, gas, telefono ed impianti per la regolazione del traffico, e al trasporto salme;
3. veicoli adibiti al trasporto collettivo pubblico;
4. veicoli adibiti al trasporto, smaltimento rifiuti e tutela igienico ambientale, alla gestione emergenziale del verde, alla Protezione civile e agli interventi di urgente ripristino del decoro urbano;
5. veicoli adibiti al trasporto di partecipanti a cortei funebri;
6. veicoli con targa C.D., S.C.V. e C.V.;
7. veicoli adibiti al trasporto dei medici in servizio di emergenza, adeguatamente motivato, purché muniti di contrassegno dell'Ordine dei medici;
8. veicoli BI-FUEL (benzina / GPL o metano), anche trasformati, marcianti con alimentazione GPL o metano;
9. veicoli regolamentati ai sensi delle deliberazioni di Assemblea Capitolina n. 66/2014 e n. 55/2018.

DISPONE

di portare a conoscenza della cittadinanza, attesa la natura contingibile ed urgente degli interventi, le limitazioni alla circolazione previste dalla presente ordinanza, mediante avvisi diramati attraverso i mezzi di informazione;

di demandare al Comando di Polizia Locale di Roma Capitale ed a tutti gli Organi di Polizia e Vigilanza dello Stato, per quanto di rispettiva competenza, l'esecuzione del presente provvedimento ed il perseguimento delle violazioni ivi previste.

LA SINDACA  
Virginia Raggi



## ALLEGATO I

La ZTL "Fascia Verde" (istituita con Deliberazione C.S. con i poteri della G.C. n. 4/2015) comprende l'area all'interno del G.R.A. ad esclusione delle zone A, B, C, e D (di cui alla D.C.C. n. 84/1999) aventi il perimetro sotto specificato, le cui vie sotto elencate si intendono ammesse alla circolazione:

ZONA A: Grande Raccordo Anulare; Via Aurelia (fino a Via di Acquafredda); Via di Acquafredda; Via di Nazareth; Via di Boccea; Via Mattia Battistini; Via del Forte Braschi; Via della Pineta Sacchetti; Via Montiglio; Via Arbib Pascucci; Via della Pineta Sacchetti; Via Trionfale; Via Igea; Via della Camilluccia; Via Cassia (da Piazza dei Giuochi Delfici a Via Pareto); Via Pareto; Via G. Fabbroni; Via Flaminia Nuova (da Via Fabbroni a Via Due Ponti); Via dei Due Ponti; Fiume Tevere; Grande Raccordo Anulare;

ZONA B: Grande Raccordo Anulare; Fiume Tevere; Fiume Aniene; Via Dei Prati Fiscali; Viale Jonio; Via Ugo Ojetti; Via Arturo Graf; Via Kant; Via E. Galbani; Via Palombini; Via di Casal dei Pazzi; Via Tiburtina (da Via Casal Dei Pazzi alla metro di S. Maria del Soccorso, incluso parcheggio di Ponte Mammolo); Via del Frantoio; Via I. Giordani; Via Grotte di Gregna (da Via I. Giordani ad A24); A24 (fino a Viale Palmiro Togliatti); Viale Palmiro Togliatti; ferrovia Roma - Sulmona; Grande Raccordo Anulare;

ZONA C: Grande Raccordo Anulare; ferrovia Roma - Sulmona; Viale Palmiro Togliatti; Via Tuscolana (da Viale Palmiro Togliatti a Via Capannelle); Via delle Capannelle; Via Appia Nuova (da Via delle Capannelle al G.R.A.); Grande Raccordo Anulare;

ZONA D: Grande Raccordo Anulare; Via Ardeatina; Via di Grotta Perfetta; Via E. Spalla; Via del Tintoretto; Via Laurentina; Via C. Colombo (da Via Laurentina); Viale dell'Agricoltura; Viadotto della Magliana; Via della Magliana; Via del Trullo; Via Affogalasino; Via del Casaletto (da Via Affogalasino a Via di Monteverde); Via di Monteverde (da Via del Casaletto a Via V. Tizzani); Via V. Tizzani; Via L. Arati (da Largo Sacro Cuore a Via Tizzani); Via del Casaletto (da Largo Sacro Cuore a piazzetta del Bel Respiro); Via Leone XIII; via Gregorio VII; Circonvallazione Aurelia; via Aurelia (fino a Via della stazione Aurelia); ferrovia Roma - Pisa; Grande Raccordo Anulare.



## ALLEGATO II

La ZTL "Anello Ferroviario" (definita con deliberazione di Consiglio Comunale n. 84 del 28 giugno 1999 e successivamente modificata con Deliberazione del C.S. con i poteri della G.C. n. 4 del 27/11/2015) comprende l'area perimetrata dalle strade di confine, non soggette alla limitazione della circolazione di cui al presente provvedimento, come di seguito elencate:

Piazzale Maresciallo Giardino – Circonvallazione Clodia – Piazzale Clodio – Circonvallazione Clodia – Circonvallazione Trionfale – Piazzale degli Eroi – Via Cipro – Via M. Bragadin – Via Angelo Emo – Via Anastasio II – Piazza Pio XI – Via Satolli – Via F. Bernardini – Via Leone XIII – Via Piccolomini – Via di Villa Betania – Via Aurelia Antica – Via Leone XIII – Piazzetta del Bel Respiro – Via O. Gasparri – Circonvallazione Gianicolense – Piazza San Giovanni di Dio – Circonvallazione Gianicolense – Largo Ravizza – Circonvallazione Gianicolense – Piazzale Dunant – Circonvallazione Gianicolense – Piazza F. Biondo – Via degli Orti di Cesare – Via E. Rolli – Via Stradivari – Ponte Testaccio – Largo G.B. Marzi – Via A. Manuzio – Via B. Franklin – Via Galvani – Largo M. Gelsomini – Via Marmorata – Piazzale Porta San Paolo – Piazzale Ostiense – Viale Marco Polo – Via Roncinotto – Via Beccari – Via Cristoforo Colombo – Viale di Porta Ardeatina – Viale Delle Mura Latine (tratto) – Via Talamone – Via Latina (tratto) – Piazza Galeria – Via Acaia – Piazza Armenia – Via Britannia – Piazza Tuscolo – Via di Magna Grecia (tratto) – Via Gabi – Via Cerveteri – Piazza Re di Roma – Via Aosta – Via Monza – Via Nola – Viale Castrense (tratto di Via Casilina compreso tra il sovrappasso e Ponte Casilino si intende incluso nella ZTL) – Sopraelevata – Largo S. Passamonti – Circonvallazione Tiburtina – Piazzale della Stazione Tiburtina – Circonvallazione Nomentana – Via Tembien – Viale Etiopia – Piazza Addis Abeba – Viale Etiopia – Piazza Gondar – Viale Somalia (tratto fino rampa tangenziale) – Circonvallazione Salaria – Via Salaria (tratto Circonvallazione Salaria Via Catalani) - Prato della Signora (Via Catalani, Rampa uscita direzione Largo Vessella, Via Fioravanti e Via Prato della Signora si intendono incluse nella ZTL) – Via del Foro Italico (tratto) – Strada golenale di collegamento tra Via Baiardo e Viale di Tor di Quinto (strada adiacenza ciclabile) Viale di Tor di Quinto (tratto) – Via Capoprati – Piazzale Maresciallo Giardino.